

Quesito n.5

All'interno del bando di gara sono riportate le condizioni di esecuzione del contratto d'appalto, ove *"l'affidatario dell'appalto è tenuto alla prestazione di una copertura assicurativa della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ivi inclusi i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo, con massimale non inferiore a euro 1.500.000."*

All'interno del disciplinare di gara non viene considerata ulteriormente la suddetta questione, lasciando emergere il dubbio circa la natura di tale copertura assicurativa; in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, tale somma può essere raggiunta a mezzo della somma dei massimali delle polizze professionali dei singoli raggruppandi? Inoltre, potendo omettere la compilazione della sezione B della Parte IV dei rispettivi DGUE dei partecipanti al raggruppamento temporaneo, in quale modalità la stazione appaltante vuole essere a conoscenza dell'effettiva copertura assicurativa degli stessi?

Risposta al quesito n.5

Il possesso della prevista copertura assicurativa della responsabilità civile professionale non costituisce "requisito di partecipazione" bensì "condizione di esecuzione del contratto" che deve essere assolta esclusivamente dall'aggiudicatario del servizio, dopo l'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, la copertura dovrà essere prestata dal mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti.